

## AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

### **La responsabilità del preposto per non aver interrotto l'attività lavorativa pericolosa**

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione IV Penale, 22 novembre 2023, n. 46855) ha affrontato il tema della responsabilità del preposto per l'infortunio mortale del lavoratore.

Si ricorda che il preposto, ai sensi dell'articolo 2 "Definizioni" lett. e) D.Lgs. 81/2008, è la *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Nel caso di specie il preposto era stato ritenuto colpevole di avere cagionato, nella sua qualità di capocantiere, la morte di un lavoratore caduto da una altezza di circa 10 metri durante lo svolgimento dei lavori di rimozione di lastre di eternit poste sulla copertura di alcuni capannoni industriali, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché in violazione di norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro, in ragione della riscontrata carenza di presidi di sicurezza contro la caduta dall'alto, di tipo sia collettivo (ponteggi, reti di sicurezza, tavole), sia individuali (linea vita, cinture di sicurezza), e di aver fatto proseguire i lavori nelle condizioni indicate fino alla verifica del sinistro, nonostante il giorno precedente fosse stato informato verbalmente dal responsabile per la sicurezza del cantiere della necessità di sospendere i lavori, stante appunto l'assenza nel cantiere di idonee misure di sicurezza contro la caduta dall'alto.

La sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Brescia veniva confermata dalla Corte di appello di Brescia.

La difesa dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione che veniva dichiarato inammissibile.

Ad avviso dei giudici di legittimità l'atto di impugnazione si sarebbe limitato a operare una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, rispetto alla quale la motivazione resa dai giudici di secondo grado aveva, senza

illogicità alcuna, adeguatamente rappresentato le ragioni della ritenuta integrazione della condotta criminosa da parte dell'imputato.

A tal proposito la Cassazione evidenzia come l'imputato, al momento dei fatti, ricoprisse la qualifica, espressamente assegnatagli dal P.O.S., di preposto.

Al fine di arrivare a tale conclusione i giudici di legittimità sottolineano come l'imputato avesse il possesso di tutti i documenti relativi ai lavori, avesse ammesso di essere stato nominato responsabile del cantiere, disponesse di un'adeguata competenza tecnica, per aver ricevuto una formazione specifica da parte della società di cui era dipendente, fosse inquadrato nell'organigramma aziendale all'interno di un ufficio tecnico, fosse il referente diretto degli operai, al quale riferivano il lavoro svolto e prendevano direttive su quello da espletarsi, avesse fornito ai lavoratori la documentazione relativa al cantiere e al piano di lavoro, fosse costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, anche direttamente relazionandosi con il committente.

Si precisa che i fatti oggetto di giudizio si collocano in un periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. 146/2021 convertito, con modificazioni nella Legge 215/2021, che, come è noto, oltre ad aver introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di individuazione dei preposti, ha rivisto il ruolo di tale figura attraverso il rafforzamento delle funzioni di vigilanza e l'attribuzione di nuovi compiti e poteri.

Ai sensi dell'articolo 19 "*Obblighi del preposto*" del D.Lgs. 81/2008, il primo compito attribuito al preposto è quello di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

A seguito delle modifiche citate, il preposto, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, deve, innanzitutto, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, il preposto è tenuto a interrompere l'attività del lavoratore e ad informare i superiori diretti.

Ancora, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza il preposto, deve ora, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Sono, invece, rimasti invariati gli ulteriori compiti assegnati ai preposti:

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.